

# **TI\_GERICHTE 12.2022.154 vom 28. Februar 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-02-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.154)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.154 du 28 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.154 del 28 febbraio 2023

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 21 luglio 2016 la società italiana CO 1, che il 18 febbraio 2016 aveva escusso la società svizzera IS 1 con il PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano per CHF 1'211'668.20 oltre interessi, ha ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al PE per CHF 1'117'387.90 oltre interessi, ritenuto che le spese processuali di CHF 1'300.- sono state caricate alla creditrice escutente per 1/13 e per 12/13 alla debitrice escussa, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 9'000.- per ripetibili.

### **E. 2**

Con petizione (azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF) 5 agosto 2016 IS 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato nei suoi confronti e di annullare il PE, inclusa la decisione 21 luglio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. La convenuta si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto, nell'evenienza dell'accoglimento della petizione, di condannare la controparte al pagamento di EUR 1'131'908.93 oltre interessi.

### **E. 3**

novembre 2020, ha respinto la petizione ed ha così accertato l'esistenza del credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato dalla convenuta, nonché confermato la sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il tutto ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 25'500.- a carico dell'attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 44'000.- per ripetibili, oggetto della cauzione di pari importo, da lei nel frattempo prestata, da liberare a favore di quest'ultima alla crescita in giudicato del giudizio; ed ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale eventuale, senza prelevare tasse di giustizia e spese e senza attribuire ripetibili.

### **E. 4**

Con decisione 6 maggio 2022 (inc. n. 12.2020.155) la scrivente Camera, chiamata a pronunciarsi sull'appello 4 dicembre 2020 con cui l'attrice aveva chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, ha respinto il rimedio giuridico nella misura in cui era ricevibile, ponendo le spese processuali di CHF 35'000.- a carico dell'attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 22'000.- per ripetibili, oggetto della cauzione di pari importo, da lei nel frattempo prestata, da liberare a favore di quest'ultima alla crescita in giudicato del giudizio.

### **E. 5**

Con l'istanza di revisione 27 ottobre 2022 che qui ci occupa, avversata dai presunti successori in diritto della convenuta, S \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_, M \_\_\_\_\_ e Sa \_\_\_\_\_, con osservazioni 9 dicembre 2022 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 23 dicembre 2022, la duplica spontanea, lo scritto spontaneo [ triplica ] 27 gennaio 2023 e l'ulteriore scritto spontaneo 9 febbraio 2023 [con il quale era stata postulata - a torto, cfr. TF 4A\_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1 - l'estromissione dall'incarto della triplica spontanea della controparte] ), l'attrice ha chiesto di annullare la decisione 6 maggio 2022 di questa Camera e di accogliere l'appello 4 dicembre 2020, senza prelevare né tasse né spese per tutti e tre i gradi di giudizio, e con liberazione a suo favore delle cauzioni da lei prestate nella sede pretorile e in quella d'appello. Essa ha individuato un motivo di revisione nel fatto di aver appreso il 25 agosto 2022 (doc. E) dal suo legale in Italia, durante l'espletamento del mandato affidatogli il 2 agosto 2022 (doc. D) e volto all'incasso di un credito di EUR 964'376.24 e di USD 19'328.15 nei confronti della convenuta, che quest'ultima, dopo essere stata sciolta il 4 novembre 2019, dopo essere stata posta in liquidazione l'11 dicembre 2019 e dopo aver allestito il 14 dicembre 2019 (doc. H) un bilancio di liquidazione da cui si evinceva che l'unico attivo ancora presente era un credito d'imposta di EUR 4'491.-, era già stata cancellata dal registro delle imprese il 30 gennaio 2020 (doc. F e G).

#### **E. 6**

Giusta l'art. 328 cpv. 1 CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se, in particolare, ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (lett. a). La domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), fermo restando che se la stessa viene accolta, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC).

#### **E. 7**

Nel caso di specie l'istanza di revisione dev'essere respinta già per il fatto che, a prescindere dalla questione di sapere se l'attrice disponga effettivamente di un interesse degno di protezione a inoltrarla, se le circostanze poste alla base della stessa siano effettivamente state da lei apprese solo il 25 agosto 2022 e se la loro venuta conoscenza da parte sua solo a quel momento, nell'ambito delle ricerche messe in atto nell'agosto 2022, non possa effettivamente essere ascritta a una negligente conduzione processuale (cfr. *Freiburghaus/Afheldt*, in *Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger*, ZPO Kommentar, 3<sup>a</sup> ed., n. 17 segg. ad art. 328 CPC; *Herzog*, *Basler Kommentar*, 3<sup>a</sup> ed., n. 50 seg. ad art. 328 CPC; *Sterchi*, *Berner Kommentar*, n. 14 ad art. 328 CPC), i fatti evocati nella domanda di revisione non erano in ogni caso tali da giustificare l' (unica) richiesta di giudizio formulata in questa sede dall'attrice (cfr. *Freiburghaus/Afheldt*, op. cit., n. 16 ad art. 328 CPC; *Herzog*, op. cit., n. 37 e 40 ad art. 328 CPC; *Sterchi*, op. cit., n. 15 ad art. 328 CPC), ovvero quella di sostanzialmente accogliere, per acquiescenza, l'appello e con esso la petizione.

#### **E. 7.1**

Nell'istanza di revisione l'attrice si era limitata a sostenere che i fatti da lei appresi facevano sì che la convenuta avesse perso, nelle more della procedura di primo e secondo grado, la

sua personalità giuridica (cfr. art. 154 cpv. 1 e 155 lett. a, b e c LDIP; art. 2495 CCit.), il che, a suo dire, comportava la “ perdita della pretesa o del rapporto giuridico dedotto in giudizio ” nel senso che “ decade quindi la legittimazione attiva quale presupposto di merito della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che la causa va respinta nel merito ” (istanza p. 4), e in altre parole che “ è venuta meno la sua legittimazione attiva, ossia la titolarità materiale della pretesa oggetto del giudizio ” sicché “ l’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF inoltrata il 5 agosto 2016 da IS 1 avrebbe quindi dovuto essere accolta nel merito. Di riflesso, l’appello inoltrato il 4 dicembre 2020 contro la sentenza di primo grado va accolto ” (istanza p. 5). Senonché, a parte il fatto che la perdita della personalità giuridica di una parte coinvolta in un procedimento giudiziario in Svizzera comporterebbe semmai solo la perdita della sua capacità processuale (con un conseguente giudizio di non entrata nel merito; cfr. art. 59 cpv. 1 CPC e contrario ; TF 4A\_527/2020 del 22 aprile 2021 consid. 5.2) senza alcun effetto sulla titolarità materiale della sua pretesa (ossia, trattandosi qui di un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, sulla legittimazione passiva), va rilevato che nel caso di specie, sulla base dei fatti posti alla base dell’istanza di revisione, il credito litigioso vantato dalla convenuta, pacificamente estinta, e con ciò la sua posizione processuale, risultano in realtà essere passati, automaticamente (cfr. art. 83 cpv. 4 seconda semifrase CPC, con rinvio, per analogia, all’art. 560 CC), ai suoi successori a titolo universale, gli ex soci S \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_, M \_\_\_\_\_ e Sa \_\_\_\_\_ (cfr. doc. F). In effetti nel diritto italiano, applicabile alla particolare tematica (per gli aspetti societari: cfr. art. 154 cpv. 1 e 155 lett. a, b e c LDIP; e per gli eventuali aspetti di natura successoria, laddove non rientrino già in quelli societari: cfr. per analogia art. 91 cpv. 1 e 92 LDIP), l’estinzione di una società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non solo fa di principio sì che i diritti vantati dalla medesima, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perché al momento non considerati, se ne ignorasse, o no, l’esistenza), transitino nella titolarità dei soci, dandosi luogo a un fenomeno successorio, con conseguente prosecuzione del processo da parte loro in qualità di suoi successori a titolo universale; ma soprattutto una tale estinzione della società , ove sia intervenuta nella pendenza di un giudizio da lei originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo beninteso che la società abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore: in particolare, in materia di crediti della società non iscritti al bilancio di liquidazione, è già stato deciso che gli stessi non possono ritenersi rinunciati, nemmeno tacitamente, sulla base della sola circostanza dell’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 9464 del 22 maggio 2020; Corte di Cassazione, Sezione Civile III, n. 3136 del 9 febbraio 2021; Corte di Cassazione, Sezione Civile VI-1, n. 6771 del 10 marzo 2021; Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 27894 del 13 ottobre 2021; Corte di Cassazione, Sezione Civile VI-3, n. 12064 del 13 aprile 2022; in senso contrario, ma di fatto superata dalle ultime tre pronunce appena menzionate, Corte di Cassazione, Sezione Civile VI-1, n. 5889 del 4 marzo 2021), il fatto che quest’ultima circostanza sia stata a suo tempo sottaciuta dal suo patrocinatore nel corso del procedimento costituendo piuttosto un indizio a sfavore della remissione del debito (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 9464 del 22 maggio 2020; Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 27894 del 13 ottobre 2021).

## **E. 7.2**

Nella replica spontanea l'attrice aveva invero evidenziato che l'avvenuta remissione del debito della convenuta doveva comunque essere ammessa alla luce delle circostanze da lei ora ulteriormente evocate, segnatamente in considerazione del fatto che il credito qui litigioso, presente nei precedenti bilanci sociali (cfr. testimonianza \_\_\_\_\_ nel plico doc. I), non solo non era più presente nel bilancio di liquidazione, ma soprattutto era stato a quel momento stralciato con piena coscienza e consapevolezza del liquidatore (cfr. dettaglio del bilancio finale di liquidazione nel plico doc. I), tanto da nemmeno essere stato iscritto nel successivo piano di riparto (cfr. pure doc. K). Queste considerazioni sono tuttavia irricevibili. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che le ragioni giustificanti una revisione devono necessariamente essere inserite nella relativa istanza e che quest'ultima non può essere completata o migliorata con un successivo allegato spontaneo (cfr., per analogia, TF 4A\_189/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3).

## **E. 8**

Ne discende che l'istanza di revisione dell'attrice dev'essere respinta nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della presente procedura, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 1'117'387.90, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

S \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_, M \_\_\_\_\_ e Sa \_\_\_\_\_, che come si è visto (cfr. supra consid. 7.1) risultano essere i successori della convenuta e in tale qualità hanno validamente presentato le loro osservazioni all'istanza di revisione, hanno il diritto a una congrua indennità per ripetibili. Per questi motivi, richiamati, per le spese, l'art. 19 LTG e l'art. 11 cpv. 2 lett. a RTar decide: I. L'istanza di revisione 27 ottobre 2022 di IS 1 è respinta nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di CHF 17'500.- sono a carico dell'istante, che rifonderà a S \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_, M \_\_\_\_\_ e Sa \_\_\_\_\_ CHF 15'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - -  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere  
Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.